



Città di Pioltello
Città Metropolitana
di Milano

Risorse umane, finanziarie, servizi al cittadino e cimiteriali, ambiente-ecologia e protocollo
Gestione tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 81 DEL 01/12/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del medesimo decreto che dispone l'allegazione al bilancio di previsione della deliberazione concernente le tariffe per i tributi ed i servizi locali per l'esercizio successivo;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che fissa: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;
- il successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 che ha nuovamente aggiornato l'allegato A;

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 confermano la riserva in favore dello Stato del gettito IMU relativo agli immobili produttivi del gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/07/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.99 del 17/12/2024 per l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2025;

Considerato che, come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si intende mantenere invariato anche per l'anno 2026 il livello della pressione fiscale applicato per l'anno 2025;

Ritenuto, pertanto, di voler confermare per l'anno 2026 le aliquote e le detrazioni riportate nella tabella seguente, nonché il Prospetto delle aliquote, qui allegato, generato tramite l'apposita funzione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale"

Tipologia	Aliquote 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Immobili di categoria - C/1 Negozi e botteghe Immobili locati	0,76%
Immobili di categoria - C/1 Negozi e botteghe Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo	0,76%
Abitazione locata - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. CATEGORIA CATASTALE: - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/7 Abitazioni in villini	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

Dato Atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2026-2028 e relativi allegati, recepisce le previsioni del presente atto;

Dato Atto che la presente deliberazione è stata esaminata e discussa dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del ;

Tutto ciò premesso, visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 160/2019;
- la Legge 197/2022;
- l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., qui allegati;

Dato atto che in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Giovanni Andreassi in merito alla conformità legislativa.

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa, le aliquote IMU per l'anno 2026, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, generato tramite l'apposita applicazione del “Portale del federalismo fiscale”:

Tipologia	Aliquote 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Immobili di categoria - C/1 Negozi e botteghe Immobili locati	0,76%
Immobili di categoria - C/1 Negozi e botteghe Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo	0,76%
Abitazione locata - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. CATEGORIA CATASTALE: - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/7 Abitazioni in villini	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

- 2) di stabilire che per l'anno 2026 la detrazione IMU per l'unità immobiliare classificata in categoria A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, è pari a € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione; in caso di più soggetti passivi, la detrazione è ripartita in proporzione alle rispettive quote;
- 3) di confermare per l'anno 2026 la detrazione IMU pari a € 200,00 a favore degli assegnatari di alloggi degli IACP o enti di edilizia residenziale pubblica, con criteri di proporzionalità analoghi a quanto previsto per l'abitazione principale;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 5) di inviare il Prospetto delle aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, tramite l'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° del D.Lgs 267/2000;
- 7) di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari.

Cons.